COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1965
che stabilisce le condizioni per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci di cui ai modelli DD 1, DD 3 e DD 4, relativi a merci provviste di imballaggio

(65/8/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, in particolare quelle dell'articolo 10, paragrafo 2,

Vista la decisione della Commissione in data 5 dicembre 1960 (1), relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione della Commissione in data 17 luglio 1962 (2), relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nel quadro della politica agraria comune,

Considerando che i metodi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del Trattato, devono consentire allo Stato membro d'importazione di ammettere al beneficio del regime intracomunitario soltanto le merci che soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di tale regime ;

Considerando che le amministrazioni doganali nazionali hanno talune difficoltà a garantire in modo soddisfacente la circolazione delle merci comunitarie provviste di imballaggi terzi, nel rispetto del regime tariffario da applicare a questi ultimi a norma del Trattato ;

Considerando che per porre fine a queste difficoltà si rivela più adatto il metodo di stabilire che i certificati di circolazione delle merci relativi a merci comunitarie provviste di imballaggi saranno rilasciati dalle autorità doganali dello Stato membro

(1) GU n. 4 del 20. 1. 1961, pag. 29/61.
(2) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

esportatore soltanto se detti imballaggi si trovano, come le merci stesse, nelle condizioni richieste per poter beneficiare dell'applicazione del regime comunitario nello Stato membro d'importazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I certificati di circolazione delle merci di cui ai modelli DD 1, DD 3 e DD 4, relativi a merci provviste di imballaggi saranno rilasciati dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione soltanto se detti imballaggi si trovano, come le merci stesse, nelle condizioni richieste per poter beneficiare dell'applicazione del regime intracomunitario nello Stato membro d'importazione.

Articolo 2

Gli Stati membri applicano la presente decisione con decorrenza dal 1° marzo 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN